

NUOVA NORMATIVA DEI RIMBORSI SPESE (CO.CO.CO. E PROFESSIONISTI SPORTIVI)

Si mette a disposizione di **tutte le ASD e SSD affiliate** il presente documento che costituisce un sunto della nuova normativa in vigore sul trattamento dei rimborsi delle spese di trasferta sostenute da collaboratori sportivi e lavoratori sportivi con Partita Iva.

COLLABORATORI SPORTIVI

La Legge Finanziaria 2025 ha introdotto una novità rilevante per i lavoratori subordinati e per i collaboratori coordinati e continuativi: la nuova normativa, che impone la tracciabilità delle spese sostenute, riguarda anche coloro che collaborano all'interno del mondo sportivo dilettantistico.

La legge si applica a tutte le categorie di lavoratori previste dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 36/2021: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato identificato dal mansionario del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 gennaio 2024, in base ai regolamenti emanati dai singoli Organismi Sportivi, punti di riferimento anche per le ASD e SSD affiliate.

La disposizione riguarda espressamente anche i collaboratori amministrativo-gestionali.

Si ricorda che la riforma del lavoro sportivo ha inquadrato tutte queste fattispecie di lavoratori tra i collaboratori coordinati e continuativi, i quali, fiscalmente, sono assimilati ai lavoratori dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal lavoratore sportivo, non concorreranno a formare il reddito a condizione che tali spese vengano pagate tramite modalità tracciabili (bonifico bancario, postale, assegno o carte di credito). A loro volta le spese sostenute dal collaboratore/lavoratore sportivo dovranno avere come "pezza d'appoggio" il relativo documento: fatture, ricevute fiscali e non fiscali, scontrini fiscali.

Questa modifica si applica in particolare ai rimborsi per trasporti effettuati tramite *autoservizi pubblici non di linea* (ad esempio taxi, noleggi con conducente e servizi analoghi). In sintesi, quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei.

Se le spese di viaggio e trasporto vengono pagate con modalità tracciabili, non concorreranno a formare il reddito del collaboratore, indipendentemente dalla tipologia di servizio.

In caso contrario (pagamento non tracciato anche con spese debitamente documentate) queste spese possono essere rimborsate al lavoratore, **ma** concorreranno alla formazione del reddito del lavoratore stesso. Pertanto, nel caso del lavoratore sportivo, concorreranno al computo per il conteggio dei limiti:

- di euro 5.000,00 per fare scattare il prelievo previdenziale;
- di euro 15.000,00 per fare scattare anche il prelievo erariale.

FIM (e la ASD o SSD affiliata) sarà responsabile per la corretta tassazione e versamento dei relativi contributi.

Schematicamente:

TRASFERTA ALL'INTERNO DEL COMUNE SEDE DI LAVORO	
CONCORRE A FORMARE REDDITO?	
RIMBORSO DOCUMENTATO DI SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO NON DI LINEA	SI – SE NON TRACCIATO
RIMBORSO DOCUMENTATO DI SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DI LINEA	NO – ANCHE SE NON TRACCIATO
OGNI ALTRA SPESA DOCUMENTATA	SI – ANCHE SE TRACCIATO
TRASFERTA FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO	
CONCORRE A FORMARE REDDITO?	
RIMBORSO DOCUMENTATO DI SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO NON DI LINEA	SI – SE NON TRACCIATO
RIMBORSO DOCUMENTATO DI SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DI LINEA	NO – ANCHE SE NON TRACCIATO
OGNI ALTRA SPESA DOCUMENTATA	SI – SE NON TRACCIATO

LAVORATORI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Ai fini della verifica dell'imponibilità reddituale delle spese di trasferta, le tabelle di cui sopra valgono anche per i lavoratori sportivi che esercitano l'attività con Partita Iva.

Con i seguenti distinguo documentali (fattura):

Spese di trasferta imponibili ai fini reddituali – concorrono a formare il reddito			
	Ritenuta d'acconto	Cassa Professionale	Iva
Professionista in regime ordinario	SI	SI	SI
Professionista forfetario	-----	SI	-----

Spese di trasferta non imponibili ai fini reddituali – non concorrono a formare il reddito			
	Ritenuta d'acconto	Cassa Professionale	Iva
Professionista in regime ordinario	NO	NO	SI
Professionista forfetario	-----	NO	-----

Nella prima tabella, le spese di trasferta rientrano nel computo di calcolo dei limiti:

- di euro 5.000,00 per fare scattare il prelievo previdenziale;
- di euro 15.000,00 per fare scattare anche il prelievo erariale.


=====

La mancata tracciabilità della spesa in capo al lavoratore comporta anche l'indeducibilità dall'IRES e dall'IRAP per FIM, Asd o SSD affiliata (in ambito di contabilità commerciale).

Per quanto concerne, infine, i rimborsi chilometrici, non trattandosi di rimborsi basati su una spesa documentata ma su una somma forfetaria, è plausibile che non rientrino nell'obbligo di tracciabilità.

I responsabili amministrativi FIM (o ASD e SSD affiliate) devono verificare che le spese sostenute dai propri collaboratori e dai propri professionisti lavoratori sportivi con Partita Iva, siano effettivamente tracciate. Come? Richiedendo al collaboratore e al professionista di allegare (magari mensilmente o con cadenza temporale costante) tutti i documenti di spesa con le ricevute comprovanti la tracciabilità della spesa (potrebbe tornare comodo, ad esempio, un estratto conto mensile dei movimenti della carta prepagata assegnata al collaboratore o in possesso del professionista).

In alternativa, per semplificare la gestione del lavoro degli Uffici, si potrebbe richiedere un'autodichiarazione al collaboratore o al professionista nella quale essi attestino che tutte le spese sono state pagate con metodi tracciabili. In quest'ultimo caso, tuttavia, qualora l'amministrazione fiscale dovesse, a seguito di controllo, accertare la non veridicità dell'autodichiarazione, FIM (o la ASD e la SSD, a seconda di chi sia il committente) sarà tenuta a versare le riprese fiscali e contributive, se dovute, avendo facoltà di potersi rivalere sul collaboratore medesimo (cosa semplice se il rapporto di lavoro è ancora in corso, complicata in caso di rapporto di collaborazione sportiva già interrotto).


FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
Il Segretario Generale